

Relazione tecnica (riferimento delibera 147/01)

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2001 DELLE TARIFFE DI FORNITURA DEL GAS AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 APRILE 1999, N. 52/99

1. Introduzione

1.1 Per il bimestre luglio-agosto 2001, l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), ha registrato una variazione maggiore del 5% rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2001, n. 91/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2001.

1.2 Per lo stesso bimestre luglio-agosto 2001, l'indice dei prezzi di riferimento J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 2.2 della medesima deliberazione n. 52/99, ha registrato una variazione pari al 1,4% rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2001, n. 91/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2001. Essendo questa variazione inferiore al 5%, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti non subiscono alcuna variazione.

1.3 Il provvedimento proposto prevede l'aggiornamento delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane, secondo i criteri stabiliti all'articolo 1 della deliberazione n. 52/99 così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 134/01. Quest'ultima deliberazione ha reso possibile l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla deliberazione n. 52/99 alle tariffe deliberate con il nuovo ordinamento tariffario, di cui alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), che prevede tariffe di distribuzione del gas e tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

2. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

2.1 La verifica effettuata per il bimestre luglio-agosto 2001, con riferimento ai dati del semestre dicembre 2000-maggio 2001, porta ad un valore dell'indice I_t , all'1 luglio 2001 pari a 2,631 che rispetto al valore preso precedentemente a riferimento I_{t-1} , pari a 2,962 all'1 maggio 2001, fa registrare una variazione in diminuzione del 11,2%, come evidenziato dalla seguente tabella:

| | | |
|-------------|------|---------------|
| $GASOLIO_t$ | L/kg | 509,31 |
| $GASOLIO_0$ | L/kg | 186,80 |

| | | |
|----------------------------------|------|---------------|
| BTZ _t | L/kg | 316,89 |
| BTZ ₀ | L/kg | 126,30 |
| GREGGIO _t | L/kg | 427,82 |
| GREGGIO ₀ | L/kg | 162,75 |
| I _t (1 luglio 2001) | | 2,631 |
| I _{t-1} (1 maggio 2001) | | 2,962 |
| $\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$ | % | -11,2% |

2.2 L'indice I_t, subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 5% comportando una diminuzione pari a 0,91 L/MJ.

La diminuzione è da attribuire sia al decremento delle quotazioni medie espresse in dollari Usa (da 268,26 a 238,02 US\$/MT, pari a -11,3% per il Gasolio, da 163,09 a 148,12 US\$/MT, pari a -9,2% per il BTZ, da 211,38 a 199,77 US\$/MT, pari a -5,5% per il paniere di greggi), che all'effetto del deprezzamento, nel semestre di riferimento, del dollaro Usa rispetto all'euro, pari a 1,0% (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 0,89640 ad un valore di 0,90550).

2.3 Con la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 l'Autorità ha definito i nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato ed ha previsto tra l'altro:

- tariffe espresse in L/MJ anziché in L/mc;
- un diverso riconoscimento dei costi derivanti dal gas non contabilizzato, a partire dall'1 luglio 2001, tramite:
 - un coefficiente *cnc_d* a copertura delle perdite e dei consumi interni degli impianti di distribuzione;
 - un coefficiente M di adeguamento delle quote tariffarie che tiene conto dell'energia effettivamente fornita al cliente finale.

In considerazione di quanto sopra la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 134/01 ha modificato le formule di calcolo della variazione ΔT prevista dalla deliberazione n. 52/99 per renderle coerenti con il nuovo ordinamento tariffario e consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione.

Il valore ΔT viene espresso quindi in L/MJ. Per poter convertire tale valore in L/mc ciascun esercente utilizzerà il potere calorifico convenzionale dell'ambito e il

coefficiente M che tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica secondo la formula:

$$\Delta T_v = \Delta T_e \cdot P \cdot M$$

dove:

- ΔT_v è la variazione espressa in L/mc;
- ΔT_e è la variazione espressa in L/MJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale della località;
- M è il coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica.

Per quanto sopra detto la variazione della tariffa assumerà valori in L/mc diversi da località a località; la variazione media risulta pari a - 36,0 L/mc.

Tale diminuzione corrisponde a circa il 5,3 % della tariffa media al netto delle imposte. Per un'utenza domestica con un consumo pari a 1.400 metri cubi annui, la diminuzione comporta una minore spesa, su base annua, pari a circa 60.000 lire al lordo delle imposte.

Milano, 27 giugno 2001

Il direttore dell'Area gas
Claudio di Macco